

COSMARI SRL

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) D.L. 76/20 conv. in legge 120/20 come sostituito dall'art. 51 della legge 108/21, per l'affidamento della Fornitura di n. 1 piattaforma aerea semovente articolata.

CIG: 9750593BE1

CAPITOLATO TECNICO

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Brigitte Pelli)



COSMARI SRL

ART. 1 – OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di n. 1 Piattaforma aerea semovente articolata, costruita secondo la norma EN 280 e conforme a tutte le normative internazionali di sicurezza, aventi le caratteristiche tecniche minime di dettaglio di seguito elencate all'art. 2.

L'importo presunto dell'Appalto è di € 117.000,00 (Eurocentodiciassettemila/00), oltre IVA; calcolato ai sensi dell'art. 96, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., compreso di tutti i seguenti costi:

- Acquisto: € 90.000,00 (Euronovantamila/00) oltre IVA;
- Garanzia estesa: anni 5 (cinque), con manutenzione obbligatoria, € 25.000,00 (Euroventicinquemila/00);
- Kit Industria 4.0: € 2.000,00 (Euroduemila/00) oltre IVA.

Con scadenza tipicamente annuale si procede alla verifica complessiva del rispetto delle dichiarazioni effettuate dai costruttori relativamente al costo del ciclo vita dei veicoli offerti: in tale sede viene effettuata una consuntivazione dei costi sostenuti e si procede ad un riscontro con quanto dichiarato in sede di gara relativamente al valore del costo ad ore di funzionamento.

ART. 2 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

I dati caratteristici della fornitura sono descritti nel presente Capitolato e devono intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazioni minime. La Piattaforma aerea semovente articolata, oggetto della presente fornitura, dovrà essere nuova di fabbrica, completa degli accessori d'uso e dotata degli standard di fornitura previsti e dovrà possedere le seguenti **caratteristiche minime tutte previste a pena di esclusione della presente gara di appalto:**

| | |
|--|----------------------------|
| ALIMENTAZIONE MOTORE | DIESEL |
| MOTORE AUSILIARIO | ELETTR. 12V DC |
| TRAZIONE | 2/4 RUOTE MOTRICI |
| PORTATA MAX | ≥ 230 Kg |
| ALTEZZA LAVORO | ≥ 20,00 m |
| ALTEZZA PIATTAFORMA (PIANO CALPESTIO) | ≥ 18,00 m |
| ALTEZZA DI SCAVALCAMENTO | ≥ 8,00 m |
| SBRACCIO LATERALE MAX (ORIZZONTALE) | ≥ 12,00 m |
| ROTAZIONE TORRETTA (CONTINUA) | 360° |
| ROTAZIONE PIATTAFORMA | 180° |
| ARTICOLAZIONE JIB | ≥ 130° |
| PNEUMATICI TIPO | FUORI STRADA A RIEMPIMENTO |
| CONFORMITA' | NORMATIVE DI SICUREZZA |
| CERTIFICAZIONE | INDUSTRIA 4.0 |
| OPZIONI | |
| PRESA ELETTRICA IN CESTA | 220V |
| LINEA ARIA | IN PIATTAFORMA |
| RAFFREDDAMENTO | OLIO IDRAULICO |
| FARO | DI LAVORO |

COSMARI SRL

- Predisposizione **INDUSTRIA 4.0** al fine di usufruire dell'iper-ammortamento comprensiva di canone e software e caratteristiche di interconnessione ed integrazione in base alla Legge 145/2018 e s.m.i. come di seguito specificato:

- **Controllo per mezzo di CNC-PLC:** la caratteristica del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato e/o personalizzato ovvero più complessi, dotato o meno di controllore centralizzato, che combinano più PLC o CNC

Si richiede quindi il dettaglio di tale requisito.

- **Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program:** la caratteristica dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica (software di COSMARI) con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.). **Risulta necessaria la presenza di dispositivi GRPS e non GSM qualora il sistema per interconnettersi dal fornitore contempli questa modalità.** Inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es. indirizzo IP). **Si specifica che lo scambio di informazioni con sistemi esterni (es. con la rete di fornitura) non è accettabile.**

Ulteriori precisazioni:

- * La **parola fabbrica** deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti;
- * **Nel caso di macchine motrici od operatrici**, che operano in ambiente esterno, si deve intendere la caratteristica assoluta se le stesse siano a guida automatica (senza operatore a bordo) o semi-automatica (o assistita – con operatore che controlla in remoto) ed in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto **nell'ambiente di fabbrica.**
- * **Per istruzioni si può intendere anche indicazioni**, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.

Alla luce di quanto riportato si richiede la rispondenza puntuale alle caratteristiche con particolare riferimento alle forniture di “macchine mobili”.

- **Integrazione automatizzata con il sistema logistico di fabbrica:** la caratteristica dell'integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo specifica che la macchina/impianto debba essere integrata in una delle seguenti opzioni:

- * **Con il sistema logistico della fabbrica:** in questo caso si può intendere sia una integrazione fisica che informativa. Ovvero, rientrano casi di integrazione fisica in cui la macchina/impianto sia asservita o in input o in output da un sistema di

COSMARI SRL

movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato (ad es. rulliera, AGVs, sistemi aerei, robot, carroponte, ecc.) che sia a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica (ad es. un magazzino, un buffer o un'altra macchina/impianto, ecc.); oppure casi di integrazione informativa in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l'avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo;

- * **Con la rete di fornitura:** in questo caso si intende che la macchina/impianto sia in grado di scambiare dati (ad es. gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, ecc.) con altre macchine o più in generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Per rete di fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle;
- * **Con altre macchine del ciclo produttivo:** in questo caso si intende che la macchina in oggetto sia integrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M con un'altra macchina/impianto a monte e/o a valle (si richiama l'attenzione sul fatto che si parla di integrazione informativa, cioè scambio di dati o segnali, e non logistica già ricompresa nei casi precedenti).

Nei casi in oggetto la soluzione possibile sarebbe quella dell'integrazione logistico informativa andando a tracciare il processo produttivo nell'arco temporale stabilito.

- **Interfaccia uomo macchina semplice e intuitiva:** la caratteristica dell'interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive specifica che la macchina/impianto deve essere dotata di un sistema hardware, a bordo macchina o in remoto (ad esempio attraverso dispositivi mobile, ecc.), di interfaccia con l'operatore per il monitoraggio e/o il controllo della macchina stessa. Per semplici e intuitive si intende che le interfacce devono garantire la lettura anche in una delle seguenti condizioni:
 - * Con indosso i dispositivi di protezione individuale di cui deve essere dotato l'operatore;
 - * Consentire la lettura senza errori nelle condizioni di situazione ambientale del reparto produttivo.
- La caratteristica “**rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro**” specifica che la macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme in vigore (es. dichiarazione conformità CE e ulteriori a seconda delle singole casistiche).
 - i. **Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto:** la caratteristica “Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/ controllo in remoto” specifica che la macchina/impianto debba prevedere almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - * **Sistemi di telemanutenzione:** si intendono sistemi che possono da remoto, in automatico o con la supervisione di un operatore, effettuare interventi di riparazione o di manutenzione su componenti della macchina/impianto. Si devono considerare inclusi anche i casi in cui un operatore sia tele-guidato in remoto (anche con ricorso a tecnologie augmented reality, ecc.);
 - * **Sistemi di telediagnosi:** sistemi che in automatico consentono la diagnosi sullo stato di salute di alcuni componenti della macchina/impianto;

COSMARI SRL

- * **Controllo in remoto:** si intendono sia le soluzioni di monitoraggio della macchina/impianto in anello aperto che le soluzioni di controllo in anello chiuso, sia in controllo digitale diretto che in supervisione, a condizione che ciò avvenga in remoto e non a bordo della macchina.

La fornitura deve soddisfare almeno uno dei tre requisiti.

- ii. **Monitoraggio continui delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori ed adattività alle derive di processo:** il monitoraggio si intende non esclusivamente finalizzato alla conduzione della macchina o impianto, ma anche al solo monitoraggio delle condizioni o dei parametri di processo e all'eventuale arresto del processo al manifestarsi di anomalie che ne impediscono lo svolgimento (es. grezzo errato o mancante).

Si richiede quindi un elenco dei principali sensori presenti nel macchinario con la specifica del parametro analizzato e la modalità di intervento in caso di deriva dal normale funzionamento.

COSMARI, pertanto, richiede il rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge Sistema di controllo e gestione ad ultrasuono INDUSTRIA 4.0, al fine di usufruire dell'iperammortamento e caratteristiche di interconnessione ed integrazione in base alla Legge 145/2018, e s.m.i.

Si precisa che il sistema di controllo e gestione sopra riportato dovrà essere certificato insieme alla piattaforma aerea semovente articolata oggetto del presente Capitolato Tecnico come richiesto dalla Legge 145/2018.

ART. 3 – TERMINE PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà esser consegnata, collaudata, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuova di fabbrica, perfettamente funzionante, completa in ogni sua parte, presso la sede COSMARI Srl entro e non oltre **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine di cui al successivo art. 5. Le consegne possono anche essere calendarizzate, sulla base di un programma indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, con tempi di consegna garantiti alle scadenze inserite nel programma. E' richiesto il massimo rispetto dei tempi di consegna. In caso di necessità, Cosmari, mediante avviso scritto, potrà chiedere di anticipare o integrare la fornitura oltre le quantità concordate nella calendarizzazione. La ditta è obbligata ad adempiere, pena l'applicazione delle penali per ritardata fornitura, entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordinativo, ad eccezione del mese di agosto.

Le spese di trasporto della fornitura saranno a totale carico del Fornitore.

ART. 4 – PENALI PER RITARDATA CONSEGNA DELLA FORNITURA

Nel caso di ritardi nella consegna della fornitura, non giustificati da cause di forza maggiore, verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo a partire dal giorno di scadenza indicato all'art. 3 del presente Capitolato, una penale pari allo 0,10% dell'importo contrattuale della fornitura.

Per la fornitura in oggetto si potrà applicare la medesima penale in caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, accertati alla consegna o in sede di emissione del Certificato di regolare fornitura o in data successiva, entro il periodo di anni uno.

L'ammontare delle penali verrà addebitato sui crediti maturati dal fornitore in dipendenza del contratto.

COSMARI SRL

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penali sarà riscosso mediante incameramento della cauzione definitiva. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni dall'incameramento, salva la risoluzione del contratto.

Qualora l'ammontare delle penali raggiunga complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di ritardo nella consegna della fornitura, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto al termine di riduzione offerto dal concorrente aggiudicatario, verrà applicata per ogni giorno solare di ritardo a partire dal giorno di scadenza indicato in sede di offerta, una penale pari al 2% dell'importo contrattuale della fornitura.

ART. 5 – ORDINE DELLA FORNITURA

L'ordine della fornitura sarà emesso contestualmente alla stipula del contratto, mediante comunicazione scritta da farsi anche solo a mezzo fax.

In caso di urgenza, nelle more della stipula del contratto, la comunicazione potrà essere inviata a seguito dell'aggiudicazione definitiva, con affidamento anticipato sotto riserva della stipula del contratto di fornitura.

ART. 6 – DOTAZIONE DI SICUREZZA

La fornitura dovrà essere dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalle normative di settore vigenti in materia.

ART. 7 – CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dovranno essere impartiti corsi di informazione/formazione presso la sede di COSMARI da personale specializzato del Fornitore con rilascio dell'attestato di partecipazione per n. 3 o più addetti (tecnici e/o operatori/manutentori) senza spese a carico di COSMARI.

ART. 8 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA'

Il pagamento della fornitura sarà disposto a **60 (sessanta) giorni** data fattura fine mese, mediante bonifico bancario e solo dopo il rilascio della dichiarazione di regolare fornitura, come indicato al successivo art. 10.

Il prezzo unitario di aggiudicazione della fornitura è fisso ed invariabile e non può essere oggetto di richiesta di variazione in aumento, con ciò espressamente derogando all'art. 1664 c.c.

In ogni caso, il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da cui risulti la regolarità dell'aggiudicataria, nonché al previo nulla osta di regolarità fiscale del soggetto affidatario del servizio di riscossione dei crediti dello Stato.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. e con la firma del contratto si impegna a comunicare al Cosmari gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo. Parimenti, analoghi obblighi sono assunti dall'Appaltatore nei riguardi di eventuali suoi subappaltatori

ART. 9 – IMPERFEZIONI E DIFFORMITA' - OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, le imperfezioni o le difformità riscontrate all'atto della consegna ovvero all'atto dell'utilizzo degli utenti finali e a sostituire le partite in cui si siano riscontrati prodotti non conformi o non idonei.

COSMARI SRL

Parimenti il fornitore dovrà provvedere a sostituire tutte le attrezzature che, nel corso dell'appalto, dovessero risultare non più rispondenti alla necessità, nonché all'aggiornamento dei programmi di gestione, ove necessario.

Stante la particolarità della fornitura, l'emissione del Certificato di regolare fornitura non solleva la ditta fornitrice dalle responsabilità in ordine alle garanzie del sistema fornito, non potendo, in tale fase, verificare approfonditamente la fornitura se non per la prima fornitura, e certificare il rispetto delle condizioni generali dell'ordine.

In caso di attivazione della procedura di verifica delle difformità, la stazione appaltante, previa valutazione in contraddittorio, inviterà il fornitore a rimuovere le cause che hanno originato gli addebiti, entro un congruo termine. In caso di ulteriore e persistente inadempienza della ditta fornitrice si applica quanto indicato al successivo art. 11.

ART. 10 – REGOLARITA' DELLA FORNITURA

La fornitura sarà oggetto di Certificato di regolare fornitura, che dovrà essere redatto presso la sede della stazione appaltante o altra sede dalla stessa indicata.

Entro 30 giorni dalla data di consegna della fornitura, la stazione appaltante, convocherà la ditta fornitrice per redigere il Certificato, in contraddittorio tra le parti. In caso di mancata presenza della ditta o di disaccordo sulle risultanze delle verifiche da riportare sullo stesso, Comari si riserva di procedere comunque all'emissione del Certificato, riportando le cause che non hanno consentito la condivisione o la sottoscrizione dello stesso e le eventuali osservazioni della ditta fornitrice.

ART. 11 – RISOLUZIONE PER GRAVE INDEMPIMENTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comportamenti per il Cosmari notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ma sono state superate le soglie di valore della variante, di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni di fornitura che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione della stessa o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.

La Stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

COSMARI SRL

- a) l'Affidatario abbia prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima della fornitura eseguita regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Affidatario. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, la Stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla fornitura regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 12 – GARANZIA, MACCHINA SOSTITUTIVA E PENALI PER FERMO MACCHINA

La Piattaforma aerea semovente articolata oggetto della fornitura di cui al presente Capitolato, deve godere di un periodo di garanzia totale pari a 5 (cinque) anni dalla data di consegna della macchina.

Per l'intero periodo di copertura della garanzia, il Fornitore dovrà garantire adeguata assistenza tecnica.

Gli interventi di manutenzione e di riparazione dovranno essere effettuati dal produttore e/o officine specializzate.

In caso di fermi macchina riconducibili a situazioni rientranti della copertura della garanzia il Fornitore dovrà:

1. garantire l'intervento di un tecnico entro massimo **48 (quarantotto)** ore successive dalla chiamata da parte di COSMARI Srl tramite e-mail e/o telefonica;
2. garantire il servizio di call center **dal lunedì al sabato**;
3. in caso di mancato completamento della riparazione nei termini sopra menzionati, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, su richiesta di COSMARI Srl, una **macchina sostitutiva** simile a quella oggetto della presente gara di appalto, previa conferma di accettazione, da parte di COSMARI Srl, della tipologia di macchina operatrice proposta dal Fornitore. Le spese relative al trasporto della macchina sostitutiva saranno a carico del Fornitore. Oltre il 20° giorno lavorativo di ritardo nella consegna, COSMARI Srl si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

COSMARI SRL

ART. 13 – VARIANTI E/O MODIFICHE AL CONTRATTO

Cosmari si riserva di introdurre modifiche e varianti nel corso della fornitura ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, commi 1 e 2 del d.lgs. 50/16 e s.m.i.. Ai sensi del comma 12 del citato articolo, in caso di aumento dell'importo contrattuale fino alla decorrenza del "quinto d'obbligo", il fornitore sarà tenuto ad eseguire la fornitura in variante agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale.

ART. 14 – VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione del servizio è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel relativo Disciplinare. Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, Cosmari Srl non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara e ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica e comunque non prima della stipula del contratto.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'affidamento, l'aggiudicatario della gara, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione efficace della gara, dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva nelle forme e nella misura di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., con gli effetti di cui al medesimo articolo. Sono salvi i benefici previsti dall'art.97 comma 3 in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciato da organismi accreditati. La cauzione definitiva dovrà avere validità minima di 12 mesi continuativi.

ART. 15 – CLAUSOLA REVISIONALE

Ai fini della revisione del corrispettivo contrattuale, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettere a e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'art. 1664 del Codice civile.

Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e gli affidatari danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura, anche con riferimento al corrispettivo offerto dagli affidatari.

Qualora l'affidatario ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singole voci di prezzo che determinano aumento del corrispettivo superiore al 10% rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso è tenuto a formulare apposita istanza alla Committente, fornendo prova documentale dei maggiori oneri sostenuti.

Il D.E.C., supportato dal Responsabile del Procedimento, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'affidatario la Committente si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'affidatario il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo sono

COSMARI SRL

soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

ART. 16 – PROVA DI FUNZIONAMENTO IN SITU

L'aggiudicatario a cui è stata affidata la gara dovrà sostenere una prova di funzionamento in situ per la verifica delle prestazioni assicurate in fase di gara.

Questa prova può essere eseguita a scelta dell'appaltatore:

- Dopo l'aggiudicazione provvisoria con una macchina analoga a quella offerta in fase di gara; in caso di esito negativo della prova, la stazione appaltante provvederà ad escludere il concorrente ad incamerare la cauzione e scorrere la graduatoria intimando l'esecuzione della prova di funzionamento alla seconda classificata e così via fino e non oltre la prima positiva verifica della sussistenza delle prestazioni offerte in sede di gara;
- Dopo l'aggiudicazione definitiva per verificare le prestazioni offerte in sede di gara.

Al termine della prova di funzionamento in situ sarà redatto apposito certificato con la descrizione di tutte le produzioni.

ART. 17 – COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'

Entro 30 giorni dalla consegna, dovrà essere eseguito il collaudo tecnico funzionale della fornitura, teso ad accertare che la qualità e il funzionamento della fornitura risponda a tutte le prescrizioni del Capitolato Tecnico e all'offerta dell'aggiudicatario.

Il collaudo tecnico funzionale sarà eseguito dal Fornitore, alla presenza del personale tecnico di COSMARI secondo apposito calendario concordato.

Se durante il collaudo tecnico funzionale dovessero risultare manchevolezze o malfunzionamenti, essi dovranno essere segnalati e verbalizzati, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla loro eliminazione nel più breve termine possibile.

Qualora allo scadere del termine di 30 giorni naturali consecutivi dalla data di ultimazione della fornitura, tale collaudo risultasse negativo, anche solo parzialmente, l'aggiudicatario avrà a disposizione ulteriori 15 giorni per eliminare difetti e malfunzionamenti, salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 11.

L'avvenuto positivo collaudo della fornitura non esonera l'aggiudicatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni, difformità che non fossero emersi al momento, ma che venissero accertati entro il periodo di garanzia.

Il contratto, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, è soggetto a verifica di congruità per certificarne che l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato nei termini ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali. La verifica di congruità ha luogo entro sei mesi dalla conclusione del contratto, ovvero entro tre mesi in caso di rilascio di certificato di regolare esecuzione per contratti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La ditta aggiudicataria in nessun caso potrà cedere, parzialmente o totalmente, il contratto a terzi.

E' consentito il subappalto di quota parte della fornitura alle condizioni e termini indicati all'art. 105, D.Lgs. 50/16 e all'art. 49, D.L. 77/21, conv. in legge 108/21.

ART. 19 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

COSMARI SRL

In caso di controversie derivanti dall'applicazione del contratto, il Cosmari deciderà in via amministrativa mediante il proprio C.d.A. Tale decisione si intenderà definitivamente accettata dall'Affidatario trascorsi 60 giorni dalla data di notifica dell'atto deliberativo di cui sopra, senza che questi abbia presentato ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

In ogni caso, per ogni controversia insorta durante l'esecuzione della fornitura sarà competente in via esclusiva il Foro di Macerata. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, bolli, diritti, registrazione ed ogni onere afferente, sono a carico dell'Affidatario, il quale, all'atto della stipula, dovrà versare la somma di € 300,00 a titolo di acconto sulle spese, con conguaglio al termine del servizio. Ai sensi del d.m. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione dell'esito di gara per estratto sulla GURI e sui quotidiani nazionali e locali dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'Affidatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione dichiarata efficace (€ 1.000,00). Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR. 26 ottobre 1972 n. 663 e successive modifiche.

In caso di mancata stipulazione del contratto:

- Da parte di Cosmari: l'Affidatario avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta, ed al rimborso delle spese contrattuali documentate;
- Da parte dell'Affidatario entro il termine fissato: Cosmari si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'Affidatario stesso, il quale perderà la somma depositata a titolo deposito cauzionale.

Costituiranno parte integrante del contratto e pertanto sono espressamente richiamati, anche se non materialmente allegati, anche i seguenti documenti:

- a) Copia del presente Capitolato Tecnico;
- b) Copia dell'offerta.

ART. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Ad ogni effetto la ditta appaltatrice dovrà eleggere il proprio domicilio in Tolentino.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del d.lgs. 196/03 e del Regolamento U.E. 679/16 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Affidatario nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 13 della legge citata.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Brigitte Pelli)

